



# Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

ORIGINALE

N°32 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **ventuno** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
ZANONI STEFANO	Presente	ARAGONA ANTONIO	Presente
Battistoni Michele	Presente	GIULIO GIUSEPPE	Presente
MAZZURANA MASSIMO	Presente	BUTTURA LINO	Presente
SALA MARIO	Presente	TESTI GIANNI	Presente
PAVONI ROMEO STEFANO	Assente	SEGATTINI ANTONIETTA	Presente
SCOLARI NORMA	Presente	FACCIOLI MASSIMO	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Cristofolletti Sebastiano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANONI STEFANO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il D.Lgs. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all’art. 4 comma 1, testualmente recita: *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”*;

### **RICHIAMATI:**

- l’art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 23/2011 che testualmente recita: *“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”*;
- l’art. 4, comma 1ter del citato D.Lgs. 23/2011 , come introdotto dal D.L. 34/2020, che testualmente recita: *“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del*

*contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;*

**PRESO ATTO** che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. 23/2011 e che, pertanto, può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

**TENUTO CONTO** della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e, in prospettiva, favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

**VALUTATA** l'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno, approvando il relativo regolamento, e rilevato che il Comune di Pastrengo, ai fini dell'art. 4, comma 1 D.Lgs. 23/2011, rientra nell'elenco regionale delle località turistiche e quindi ha la facoltà di introdurre tale imposta;

**CONSIDERATO** che l'istituzione dell'imposta, come previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 23/2011 è subordinata alla consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio e che, in merito, questa Amministrazione ha avviato un'attività di confronto, tramite convocazione, richiesta di osservazioni ed incontri sul territorio comunale, con cui è stata illustrata l'intenzione della stessa e in cui ha preso atto dei pareri espressi dalle stesse associazioni;

**VISTO** l'art. 4, comma 7 del D.L. 50/2017, convertito da L. 96/2017, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;*

**ATTESO**, pertanto, che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

**RITENUTO** di istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza dal giorno 1 marzo 2024, onde consentire i necessari adempimenti procedurali ed informativi indispensabili per la corretta applicazione e riscossione del tributo;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15 – 15<sup>quater</sup> D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*

*Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”*

Richiamata la nota del 28 febbraio 2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15bis, dell'art.13 D.L. 201/2011 e s.m.i.;

**VISTI:**

- l'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

- lo schema di regolamento, predisposto dagli uffici, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
- il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, redatto in ottemperanza dell’Art. 239, comma 1, lettera b), n° 7, D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente proposta sotto la lettera “B”;
- l’art. 7 D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.”*;
- L. 241/1990 recante;
- lo Statuto comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

### PROPONE

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di istituire, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, nel Comune di Pastrengo, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
3. di approvare il «**Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno**» che consta di n. 14 articoli e che, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, forma parte integrante della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 4, comma 7, D.L. 50/2017, l’imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicherà dal giorno 1 marzo 2024;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma *15quater* del citato art. 13;
7. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, D.Lgs.267/2000, per procedere al rispetto dei tempi per l'efficacia dell'imposta.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”

corredata dai pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco lascia la parola al Consigliere Aragona.

Il Consigliere Aragona ricorda come il D.Lgs. 23/2011 abbia concesso ai Comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno. La proposta odierna viene presentata dopo aver invitato ed incontrato gli operatori del settore, prevedendo il minor impatto burocratico possibile in capo agli stessi operatori ed agli uffici comunali. Sono previste le esenzioni diffusamente riconosciute anche in altri comuni della zona e viene prevista la possibilità di un unico versamento nel caso di attività al di sotto di una certa dimensione. Gli operatori stessi si sono mostrati soddisfatti sulle modalità applicative ed ottimisti sull'utilizzo delle risorse. Ci si auspica possa diventare una risorsa importante per il Comune di Pastrengo.

Il Consigliere Faccioli rammenta come l'Amministrazione precedente si sia stoppata per i costi di gestione, valutando le presenze medie e chiede se sia stata fatta un'analisi di costi e benefici al riguardo.

Il Consigliere Testi chiede quanti siano gli operatori e quali siano i numeri su cui sia stata fatta questa valutazione.

Il Consigliere Aragona afferma come sia stata fatta un'attenta analisi, utilizzando i dati provenienti dalla Regione e come siano state fatte le opportune proiezioni.

Il Sindaco ricorda come, dai dati forniti dalla Regione Veneto, per l'ultimo anno non influenzato dall'epidemia COVID-19 le presenze annue hanno superato il numero di 30000.

Il Sindaco, successivamente, chiede se vi siano domande o interventi relativi al punto dell'Ordine del giorno in esame. Non rilevandosi richieste di intervento, il Sindaco pone quindi ai voti palesi, espressi per alzata di mano, la proposta del provvedimento di cui sopra. Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

<b>PRESENTI</b>	n. 10	
<b>ASSENTI</b>	n. 1	Pavoni
<b>VOTANTI</b>	n. 10	
<b>FAVOREVOLI</b>	n. 7	
<b>ASTENUTI</b>	n. 1	Segattini
<b>CONTRARI</b>	n. 2	Testi, Faccioli

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente, il Sindaco chiede di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento esaminato, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

<b>PRESENTI</b>	n. 10	
<b>ASSENTI</b>	n. 1	Pavoni
<b>VOTANTI</b>	n. 10	
<b>FAVOREVOLI</b>	n. 7	
<b>ASTENUTI</b>	n. 1	Segattini
<b>CONTRARI</b>	n. 2	Testi, Faccioli

Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.  
La seduta viene sospesa alle ore 19.14.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**ZANONI STEFANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Cristofoletti Sebastiano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.